La presente deliberazione viene affissa il 05 NOV. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 595 ***del*** 03 NOV. 2009

Oggetto:Tribunale di Benevento – Ricorso ex art. 669 cpc Martuccio Antonio c/Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof.Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) On. Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	
3) Dr. Gianluca Aceto	- Assessore	
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	
7) Dr. Carlo Falato	- Assessore	ASSENTE
8) Dr. ~~Augusto Nicola Simeone~~ NUNZIO PACIFICO	- Assessore	ASSENTE
8) Geom. Carmine Valentino	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che in data 23/10/09 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso ex art. 669 cpc promosso da Martuccio Antonio c/ Prov. Bn dinanzi al Tribunale di Benevento per la riforma dell'ordinanza del 23/7/09 resa dal Tribunale di Benevento inter partes;
Con determina n. 403/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;
Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento con ricorso ex art. 669 terdecies cpc notificato il 23/10/09 da Martuccio Antonio c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 403/09;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.
lì _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,
Lì _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 403/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso ex art. 669 terdecies cpc notificato il 23/10/09 dinanzi al Tribunale di Benevento da Martuccio Antonio c/ Provincia di Benevento ;
Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE

(Prof.Ing. Aniello Cimitile)

==========

N. 783 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 05 NOV. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

==========

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 05 NOV. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

lì ~~23 DIC. 2009~~ 23 NOV. 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

==========

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 16 NOV. 2009.

- [x] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- [x] Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◊ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

23 NOV. 2009

BENEVENTO, lì ~~23 DIC. 2009~~

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

==========

Copia per

2 SETTORE AALL-RELPERS il 1542 prot. n. _____

SETTORE _____ il 9.11.09 prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Cap. Capigruppo

Studio Legale Associato
LUCIANO
Via Cavour, 18/c - CAMPOBASSO
Tel. 0874.310215 - Fax 0874.438245
Partita IVA 00766060701

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
TARRICONE - MINICOZZI
CORSO GARIBALDI, 236 - TEL. 0824.25
82100 BENEVENTO

4369/09

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Reclamo ex art. 669 – terdecies - c.p.c.

Martuccio Antonio, elett. dom.ta in Benevento, Via Garibaldi n. 236, presso lo studio dell'avv. Pasquale Tarricone , dal quale è anche rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Nunzio Luciano del foro di Campobasso, nella presente procedura in forza di mandato a margine del presente atto.

SETTORE AVVOCATURA
PROT. N. 2564
DEL 23 OTT 2009

CONTRO

Provincia di Benevento, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' Avvocatura Provinciale, in Benevento, Largo Carducci.

AVVERSO

il provvedimento del 23.07.09, relativo alla causa iscritta al n. 238/08 emesso dal G.U. del Tribunale di Benevento, comunicato il data 08.09.09, con il quale, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio, veniva rigettato il ricorso possessorio del 09.01.08.

019304

Premesso che

1.Con ricorso possessorio del 09.01.08, il sig. Martuccio, nella sua veste di proprietario della particelle n. 7 F. 44 , affittuario delle part.lle nn. 10 e 135 e detentore della part.lla n. 136, site nel comune di Baselice, riscontrava , nel mese di luglio 2007, che la Provincia di Benevento, eseguiva su dette particelle, senza chiedere alcuna autorizzazione, tutta una serie di opere puntualmente descritte, ed indicate in una consulenza di parte.

2. Nell'esecuzione di dette opere si arrecavano danni alle coltivazioni ivi insistenti.

Mandato

Delego a rappresentarmi e difendermi in giudizio l'avv. NUNZIO LUCIANO PASQUALE TARRICONE nel cui studio in Benevento alla via GARIBALDI 236 eleggo domicilio con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e incassare in ogni stato e grado di giudizio e per la esecuzione ivi opposizione eventuale e di eventuale rinuncia agli atti del giudizio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96 presto fin d'ora il mio espresso consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in particolare quelli sensibili, per l'espletamento dell'incarico conferito.

Campobasso, li 18/09/08

Antonio Martuccio
è autentico
avv. Luciano

3. Risultati vani tutti i tentativi esperiti, si adiva il Tribunale di Benevento, richiedendo l'immediata reintegra nel possesso, con il ripristino della situazione turbata e conseguentemente la rimozione delle opere realizzate arbitrariamente, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

4. Si costituiva la P.A., che dopo talune eccezioni preliminari, riteneva che alcuna occupazione vi era stata, essendosi realizzati i lavori nell'ambito della proprietà stradale, acquisita dall'ente nel lontano 1976.

5. La causa, ritualmente istruita, esperita la prova testimoniale e depositata la C.T.U., nonostante la richiesta di chiarimenti esplicitate da parte ricorrente , alle udienze del 13.07.09 e 23.07.09, veniva riservata dal Giudice all'udienza del 23.07.09.

6. Il G.U. del Tribunale di Benevento, superate le eccezioni preliminari di parte resistente, contestate da parte ricorrente con le note del 09.05.08, emetteva il provvedimento oggetto della presente impugnativa.

****

Con il presente atto, il sig. Martuccio Antonio, come sopra rappresentato e difesa, a mezzo dei sottoscritti suoi procuratori, propone gravame per i motivi di seguito esposti:

1) Erronea valutazione della circostanze poste a base della domanda .

a) Mancata valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il ricorrente sentito all'udienza del 12.05.08, affermava : " a fine maggio – giugno dell'anno 2007 , una ditta della Provincia di Benevento, iniziava lavori di scavo sulle particelle indicate in ricorso, confinanti con la sede stradale.

La ditta procedeva a lavori di scavo nella scarpata e nel terreno da me seminato."

In linea con quanto asserito dal ricorrente, la figlia dello stesso, Emiliana, riferiva che operai della Provincia (non vi è contestazione sull'effettiva esecuzione dei lavori), eseguivano i lavori nelle colture dei terreni adiacenti al tratto stradale e ciò lo si evinceva anche dal grano, che risultava scavato".

Gli scavi, continua, " riguardavano terreni condotti in fitto ed utilizzati da mio padre. Alla fine dei lavori si poteva notare un cumulo di terreno sul fondo o meglio sui fondi coltivati da mio padre, in particolare sul fondo a valle della strada. Anche i gabbioni di pietra risultavano essere stati edificati sul terreno coltivato".

Anche il secondo informatore, geom . Iafanti, sebbene giunto in un momento successivo all'occupazione, nello spiegare le modalità di come aveva eseguito il rilievo topografico, dal quale era dato evincere l'avvenuta occupazione dei terreni, come da Sua consulenza di parte allegata al fascicolo di parte, affermava : dai rilievi catastali risultano essere occupate parti di terreni...la curva realizzata sembra più ampia rispetto alla sede stradale....".

Importante appare la risposta ad una domanda postagli : " **con un rilievo fotogrammatico o carta al 25.000, non è possibile avere la stessa precisione del rilievo di dettaglio che definisce sul posto lo stato effettivo dei luoghi".**

Solo il D.L. dell'ente appaltante, informatore di parte resistente, riferisce che tutte le opere sono state eseguite all'interno della sede stradale, ma nel precisare che le foto 1 e 3 , che avrebbero dovuto cristallizzare la situazione dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere, dalle quali peraltro non è dato evincere alcunchè, erano state scattate da suoi collaboratori, sebbene non ricorda il periodo e in sua assenza.

Tale circostanza,ad avviso di questa difesa, conferma che lo stesso D.L. non era a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori.

Le sole risultanze probatorie avrebbero dovuto indurre l'adito Giudice ad emettere il provvedimento cautelare, in considerazione che mentre gli informatori di parte ricorrente ed in particolare la sig.ra Emiliana, hanno affermato l'avvenuta occupazione, concretizzatasi sia dallo scavo del grano, sia dal cumulo di terra presenti sui terreni del padre, sia dalla costruzione dei gabbioni su esso.

Il Giudice di prime cure, non ritendole, erroneamente, esaustive ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio.

B) Consulenza tecnica d'ufficio.

Il consulente d'ufficio, nell'analizare lo stato dei luoghi, sebbene evidenziava che" **ciò costituisca un metodo approssimativo ",** riteneva che tutte le opere appaiono eseguite all'interno del confine stradale, così come definito dall'art. 3, punto 10 del Nuovo Codice della Strada".

Precisando , altresì, di aver operato una sovrapposizione tra la planimetria in scala 1.1000 prodotta dal geom. Iafanti e l'ingrandimento in scala 1:1000 del rilievo fotogrammetrico dell'area prima dell'intervento." Da tale sovrapposizione emerge che le opere risultano tutte realizzate all'interno del confine stradale ".

Con rilievi alla perizia del consulente d'ufficio del 10.07.2009, parte ricorrente richiedeva al G.U. di chiamare il C.T.U. a chiarimenti, evidenziando che , contrariamente a quando evidenziato dal C.T.U., sebbene si concordasse che le opere risultavano in parte la prosecuzione di quelle già esistenti, "non era da ritenersi esatta la considerazione che le opere siano state realizzate all'interno del confine stradale".

Difatti, " è inesatta la sovrapposizione grafica del rilievo di dettaglio attestante l'effettivo stato dei luoghi redatta dal consulente di parte ricorrente e l'ingrandimento dell'aerofotogrammeria dell'area di intervento, che per metodo e caratteristiche di misurazione sono completamente differenti e di scarsa precisione".

Dopo tale asserzione tecnica, il consulente di parte indicava anche come era possibile risalire all'esatta situazione dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, e precisamente: " si può tener conto dei tratti di strada che non hanno subito interventi quali : **spallette ponticello direz. Decorata e limite ciglio bituminato direzione BN non interessato da nuovo asfalto".**

Per entrambi, continuava il consulente tecnico, il limite massima della carreggiata stradale risulta essere pari a mt. 7.00, inoltre rappresentano i punti di tangenza della curva che immette sul ponte esistente.

Da dette considerazione " era possibile ricavare i nuovi ingombri sia del ciglio bituminato che delle scarpate sia a valle che a monte, infatti, come si può rilevare dalle sezioni sia dello stato dei luoghi attuali che dalla situazione dei luoghi presunta precedente, lasciando invariate le caratteristiche naturali e obbligate delle scarpate sia a valle che a monte , si nota come sia differente l'ingombro e quindi l'occupazione del terreno confinate".

Le osservazioni tecniche del consulente di parte risultano essere precise e concordanti e, contrariamente a quanto asserito dal c.t.u., che ha inteso operare una sovrapposizione tra la planimetria in scala e l'ingrandimento in scala del rilievo aerofotogrammetrico, non danno adito ad utilizzo di metodi approssimativi (pag. 28 della C.T.U.).

P.Q.M.

così come [illegible]

B) In via subordinata, nominare un nuovo consulente d'ufficio, al fine di stabilire se sussiste o meno l' occupazione dei terreni del ricorrente.

C) In via ulteriormente subordinata, chiamare il nominato C.T.U. a chiarimenti, sulla scorta delle osservazioni tecniche formulate nell'atto di controdeduzioni del 10.07.09, a firma del consulente di parte ricorrente, depositate all'udienza del 13.07.09.

D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio.

Campobasso, lì 18/09/09

(avv. Pasquale Tarricone)

(avv. Nunzio Luciano)

7

R.G. 1369/08

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede, nomina relatore il dr Gravano

F I S S A

per la comparizione delle parti, innanzi al collegio, Palazzo di Giustizia 3° Piano Stanza 312, l'udienza del 3.11.2009

Si notifichi a cura del ricorrente ricorso e presente decreto entro il 22.10.2009

Benevento, 30.9.2009

Il Presidente di Sezione

Dott. Gabriele CIOFFI

Depositato in cancelleria in data

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2009
IL CANCELLIERE
- AREA C1 -
Lucio Tassella

È COPIA CONFORME
Benevento, li - 9 OTT. 2009
IL CANCELLIERE
- AREA C1 -
Lucio Tassella

RELATA DI NOTIFICA:

Addì _____, ad istanza dell'Avv. Pasquale Tarricone in qualità di procuratore della parte istante, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Benevento ho notificato l'antescritto atto a:

- ***Avv. Vincenzo Catalano***, quale procuratore costituito e domiciliata rio dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura provinciale, Largo Carducci – Benevento, e tanto ho fatto mediante consegna di copia una conforme all'originale al suindicato domicilio ed ivi rilasciando la stessa, in segno di notifica, a mani

A MANI DI _____
Dipendente Incaricato Ricezione Atti
Ufficiale Giudiziario
Russo Maria

23/09/07